

La violenza di genere. La persona offesa tra Codice Rosso e riforma Cartabia.



Avv. Maria Rosa Bellantonio

Chi è la persona offesa

La persona offesa dal reato è il titolare dell'interesse giuridico protetto, anche in modo non prevalente, da quella norma incriminatrice che si assume sia stata violata dal fatto storico di reato.

Il codice attribuisce alla persona offesa la qualifica di **soggetto** del procedimento penale (art. 90) mentre la qualifica di **parte** le viene riconosciuta se, nella veste di danneggiato dal reato, esercita la pretesa risarcitoria nei confronti dell'autore di reato costituendosi parte civile.

Nel codice di procedura penale non troviamo una definizione di persona offesa dal reato ma nell'art. 90 quater c.p.p. rinveniamo nel concetto di **vulnerabilità** le caratteristiche di alcuni soggetti offesi dal reato.

Chi è la persona offesa

Ai sensi del **comma 3 dell'art. 90 c.p.p.** la persona offesa non è solo il soggetto cui l'azione dell'autore di reato è diretta, ma anche i **prossimi congiunti**, qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato

Ai sensi del nuovo ultimo comma dell'art. 572 c.p. aggiunto dalla legge 69 del 2019 cd. codice rosso, il **minore di anni 18** che assiste ai maltrattamenti contro i familiari e conviventi, è considerato persona offesa dal reato.

Infine, nell'art. 91 c.p.p. si menzionano gli **enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato** per indicare come la persona offesa possa essere tanto un soggetto individuale quanto un soggetto collettivo od ente giuridico, portatore di un interesse al contrasto di quelle condotte illecite realizzate dall'autore di reato.

Condizione di particolare vulnerabilità 90-quater c.p.p.

1. Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il **fatto risulta commesso con violenza alla persona** o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato

Condizione di particolare vulnerabilità

È desunta da:

- dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: minore, anziano, stato di infermità di tipo psichico);
- dal tipo di reato (con una componente di incisione della sfera psicologica della vittima; reati abituali; artt. 572, 612-bis, reati spia, 609-bis, 643, 491 c.p. ecc.);
- dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede (fatto a forte impatto traumatico);

Condizione di particolare vulnerabilità

- inoltre, si tiene conto anche:
 - se il fatto risulta commesso con violenza alla persona (da intendersi in senso lato, anche come violenza psicologica, come nella violenza domestica e di genere) o con odio razziale (in cui la relazione con l'indagato è comunque critica);
 - se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani (es.: sfruttamento della prostituzione, estorsione, usura);
 - se si caratterizza per finalità di discriminazione (per cultura, sesso, razza, religione ecc.);
 - se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato (es. tutte le condotte di violenza domestica e di genere)

Le fonti

Legge 19 Luglio 2019 n° 69 CD. CODICE ROSSO

per ricalcare la definizione medica volta ad ottenere la precedenza assoluta al Ps. in caso di urgenza. Richiama anche il colore delle scarpe delle donne che simbolicamente rappresentano le vittime di femminicidio grazie all'installazione dell'artista messicana Elina Chauvet la cui sorella era stata uccisa dal marito

Legge 134/2021 e il d.lgs. 150/2022 c.d. RIFORMA CARTABIA.

Legge 24 Novembre 2023 N. 168

disposizioni per il contrasto sulla violenza sulle donne e della violenza domestica

Il fenomeno

Richiamo all'**EMERGENZA** MA, trattasi di una situazione strutturale che richiede interventi continuativi ed efficaci.

I reati di violenza di genere domestica e contro le donne sono commessi dalla quasi totalità da uomini contro le donne tanto da delineare il concetto di violenza contro le donne, in gran parte nell'ambito di relazioni familiari, configurando anche il tema di **VIOLENZA DOMESTICA**.

Il fenomeno

La definizione di **VIOLENZA DOMESTICA** la ritroviamo con riferimento alla misura di prevenzione dell'AMMONIMENTO: *“Ai fini del presente art. si intendono per violenza domestica uno o più atti gravi e non episodici di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima (art. 3 d.l. 93/2013 disposizioni urgenti... per il contrasto alla violenza di genere)*

Il fenomeno



VIOLENZA ASSISTITA: L. 168/2023 ha ampliato la nozione di violenza domestica aggiungendo alla definizione di “uno o più atti gravi ovvero non episodici” anche quelli “**commessi in presenza di minorenni**”

La Violenza verso le donne è strutturale, ed è determinata, spesso, da un **MOVENTE DI GENERE**, cioè dalla volontà di usare la violenza sulla persona offesa in ragione del sesso al quale appartiene.

Legge 19 Luglio 2019 n° 69 CD. CODICE ROSSO

SINTESI: contiene modifiche al codice penale e di procedura penale e a Leggi speciali.

- Le disposizioni della Legge costituiscono una risposta alla **Sentenza della Corte Edu Talpis contro Italia** del 2.03.2017 (reperibile sul sito Ministero della Giustizia) che ha condannato l'Italia per il ritardo con cui le autorità (forze dell'ordine e magistratura) hanno adottato misure necessarie a proteggere la vittima di violenza domestica, causando la morte del figlio della coppia e il tentato omicidio della madre e per il mancato adempimento degli obblighi positivi di protezione.

Gli interventi prevedono:

1. Introduzione di nuove fattispecie di reato:

- ART. 387 BIS C.P. violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla p.o.
- Art. 558 bis c.p. costrizione mediante induzione al matrimonio
- Art. 612 ter c.p. diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
- Art. 583 quinquies deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso

Gli interventi prevedono:

2. Modifiche ai singoli istituti:

- La disciplina della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 165 c.p. (obbligo partecipazione a programmi di recupero)
- La procedibilità del reato di violenza sessuale di cui agli artt. 609 bis e ss. c.p. (querela di parte entro 12 mesi, irrevocabile; d'ufficio se ricorrono le ipotesi di cui art. 609 septies c. 4)
- L'inasprimento delle pene per determinati reati: maltrattamenti, atti persecutori, delitti contro la sfera sessuale
- La disciplina delle aggravanti e delle attenuanti

Legge 19 Luglio 2019 n° 69 CD. CODICE ROSSO

Gli interventi prevedono:



3. Interventi sul **codice di procedura penale** riguardano:

- L'obbligo di riferire la notizia di reato di cui all'art. 347 c.p.p. ("immediatamente" anche in forma orale)
- L'assunzione di informazioni di cui all'art. 362 c.p. (termine di 3 giorni da iscrizione NR)
- Gli atti diretti e gli atti delegati di cui all'art. 370 c.p. (P.G. procede "senza ritardo")
- Le informazioni alla p.o. di cui all'art. 90 bis c.p.p.
- Le comunicazioni alla p.o. di cui all'art. 90 bis c.p.p. e 90 ter c.p.p. (comunicazioni evasioni e scarcerazione)
- I requisiti della prova in casi particolari di cui all'art. 90 bis. C.p.p.
- Le misure cautelari di cui agli artt. 275, 282 ter, 282 quater, 299 cpp
- L'esecuzione dei provvedimenti del giudice di sorveglianza di cui all'art. 659 c.p.

4. Inserimento dell'art. 64 bis alle disposizioni di attuazione, coordinamento e transitorie del c.p.p., con trasmissione obbligatoria di specifici provvedimenti del giudice civile

LE DISPOSIZIONI SUCCESSIVE ALLA L. 69/19: LA LEGGE 134/2021 (RIFORMA CARTABIA), IL D.LGS. 150/2022, LA LEGGE 122/2023

La legge Cartabia:



- Con riferimento al settore civile: incide sulle norme in tema di separazione e divorzio con particolare riferimento alle ipotesi di allegazioni di violenza
- Con riferimento al settore penale: prevede l'estensione di alcune modifiche introdotte con la L. 69/19 alle vittime dei delitti ivi previsti, commessi nella forma TENTATA, e al tentato omicidio aggravato

LE DISPOSIZIONI SUCCESSIVE ALLA L. 69/19: LA LEGGE 134/2021 (RIFORMA CARTABIA), IL D.LGS. 150/2022, LA LEGGE 122/2023.

Il DL 150/2022 in attuazione della delega prevista nella l. 134/2021:



- Esclude dall'ambito di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex 131 bis c.p. i reati riconducibili alla Convenzione di Istanbul, oggi elencati nel 131 bis terzo comma n. 3 c.p.

LE DISPOSIZIONI SUCCESSIVE ALLA L. 69/19: LA LEGGE 134/2021 (RIFORMA CARTABIA), IL D.LGS. 150/2022, LA LEGGE 122/2023.

LA LEGGE 122/2023. Interventi:



- Per assicurare l'accelerazione ed il rispetto dei tempi delle indagini in relazione all'obbligo di sentire la p.o. o il/la denunciante entro 3 giorni dall'iscrizione dell'indagato nel registro notizie di reato (già previsto con Cod. ROSSO).

LE DISPOSIZIONI SUCCESSIVE ALLA L. 69/19: LA LEGGE 168/2023.

LA LEGGE 24 NOVEMBRE 2023 N. 168 disposizioni sulla violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica.

- Si pone in continuità con la L. 69/2019
- Il legislatore si muove alla luce del **quadro normativo sovranazionale**, in particolare menziona all'art. 6 direttamente la Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e contro la violenza domestica) nonché delle diverse pronunce della Corte EDU (Talpis contro Italia, 2.03.2017; Landi c. Italia 7.04.2022; De Giorgi c. Italia 16.06.2022; MS c. Italia 7.07.2022)

LE DISPOSIZIONI SUCCESSIVE ALLA L. 69/19: LA LEGGE 168/2023.

LA LEGGE 24 NOVEMBRE 2023 N. 168 disposizioni sulla violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica.

- Gli interventi riguardano sul CODICE PENALE:
 - La sospensione condizionale della pena, con una indicazione degli oneri in capo al Giudice e un'ampia disciplina della fase esecutiva, prevedendo anche il riconoscimento degli enti e delle associazioni che organizzano percorsi di recupero destinati agli autori dei reati.
 - L'art. 387 bis c.p. (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla p.o.) con innalzamento pena ed *estensione della fattispecie alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile.*

LE DISPOSIZIONI SUCCESSIVE ALLA L. 69/19:

LA LEGGE 168/2023.

LA LEGGE 24 NOVEMBRE 2023 N. 168 disposizioni sulla violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica.

- Gli interventi riguardano sul CODICE DI PROCEDURA PENALE:
 - Disposizioni che introducono **nuove misure PRECAUTELARI**
 - L'arresto in flagranza differita
 - L'allontanamento d'urgenza da parte del PM
 - Disposizioni in materia cautelare
 - Rafforzamento delle misure cautelari e dell'uso del braccialetto elettronico
 - Priorità di trattazione dei processi
 - Accelerazione della valutazione e decisione sulle misure cautelari per la richiesta del PM con vigilanza del Procuratore Generale, con termini di valutazione da parte del Giudice
 - Disposizioni in materia di informazioni alla p.o. dal reato e di obblighi di comunicazione

LE DISPOSIZIONI SUCCESSIVE ALLA L. 69/19:

LA LEGGE 168/2023.

LA LEGGE 24 NOVEMBRE 2023 N. 168 disposizioni sulla violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica.

Modifiche a Leggi speciali

- Disposizioni relative alla formazione degli operatori
- Disposizioni relative alle **misure di prevenzione personali**
 - Di competenza del questore con rafforzamento dell'AMMONIMENTO e potenziamento degli obblighi informativi alle vittime
 - Di competenza dell'autorità giudiziaria con una rilevante estensione delle fattispecie di pericolosità a tutela delle vittime di violenza di genere, di particolare rilievo per essere la Procura l'organo proponente
 - Disposizioni organizzative per il Procuratore della Repubblica sulla specializzazione e la denominazione di gruppi di lavoro
 - Rafforzamento dell'indennizzo e introduzione di provvisionale in favore delle vittime ed aventi diritto di reati INTENZIONALI violenti. (ART. 17)

MODIFICHE ALLE INFORMAZIONI ED ALLE COMUNICAZIONI ALLA PERSONA OFFESA ED AL SUO DIFENSORE. (ARTICOLI 90 BIS, 90 TER, 282 QUATER, 299 E 659 C.P.P.)

ARTICOLO 90 BIS C.P.P.

- Statuto delle p.o. dei diritti delle vittime di reato.
- Lettera p) Prevede specifiche informazioni da offrire in ordine “alle case famiglia, ai centri anti violenza, alle case rifugio”; informazioni anche in ordine “ai servizi di assistenza alle vittime di reato” (assistenza integrata nei settori psicologici, medici, giuridici, linguistici)
- Non è previsto un MODELLO NAZIONALE DI AVVISO ALLA P.O. (spesso quelli utilizzati sono una reiterazione della norma, con difficoltà di effettività comprensione)
- Nel modello di avviso va inserito il numero anonimo nazionale anti violenza e antistalking **1522** presso la Presidenza del C.d. M., Dip. Pari opportunità. (N. gratuito, garantisce anonimato)

I **diritti di informativa**, si sostanziano in informazioni che devono essere fornite alle persone offese, in una lingua a lei comprensibile fin dal primo contatto con l'autorità giudiziaria.

MODIFICHE ALLE INFORMAZIONI ED ALLE COMUNICAZIONI ALLA PERSONA OFFESA ED AL SUO DIFENSORE. (ARTICOLI 90 BIS, 90 TER, 282 QUATER, 299 E 659 C.P.P.)

ARTICOLO 90 BIS C.P.P.

DIRITTI INFORMATIVA TRA CUI:

le modalità di presentazione dell'atto di denuncia – querela; l'elezione di domicilio per le notificazioni degli atti del procedimento, anche dichiarando l'indirizzo di posta elettronica certificata; la facoltà di ricevere comunicazioni del procedimento penale e le iscrizioni di cui all'art. 335 comma 1, 2 e 3-ter; la facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione; la facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello stato; della possibilità di usufruire dell'interprete qualora non parli la lingua italiana; la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni patiti dal reato; indicazioni sulle strutture sanitarie presenti sul territorio; le case famiglie; i centri anti violenza; le case rifugio e i servizi di assistenza delle vittime di reato; la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa (informativa inserita a seguito dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia della giustizia penale che ha previsto in disposizioni organiche sulla giustizia riparativa)...

DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***

(in ROSSO le modifiche CARTABIA e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)

1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

(omissis)

a-bis) all'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;

a-ter) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;

a-quater) all'obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione;

a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo;

che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso

la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente;

[omissis]

n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, ~~o attraverso la mediazione;~~
n-bis) al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela;
[omissis]
p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri anti violenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato;
p-bis) alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;
p-ter) al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito
riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212.

(2) Lettera inserita dall'art. 5, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

(3) Le parole in parentesi quadra (" , o attraverso la mediazione ") sono state soppresse dall'art. 5, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

(4) Lettera inserita dall'art. 5, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia"). L'art. 92, co. 2-bis del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 stabilisce che la presente modifica si applica nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia, dal 30 giugno 2023).

ARTICOLO 90 TER C.P.P. - COMUNICAZIONE DELL'EVASIONE E DELLA SCARCERAZIONE


Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva ***emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato***, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato(1)(4).

1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale(2)(3).

Riferimenti: Testo in corsivo grassetto inserito dalla L. 168/2023; Testo in grassetto inserito dalla L. 69/2019 Codice Rosso; Testo sottolineato inserito dalla L. 134/2021 (Cartabia)

ARTICOLO 90 TER C.P.P. - COMUNICAZIONE DELL'EVASIONE E DELLA SCARCERAZIONE

In sintesi:



- 90 TER comma 1 stabilisce, facendo salvo il richiamo all'art. 299 comma 2 bis c.p.p. "che vanno comunicati immediatamente alla p.o.", che la p.o. dei "delitti commessi con violenza" deve essere messa a conoscenza dei provvedimenti di scarcerazione e cessazione della misura di sicurezza detentiva purchè ricorrano due presupposti:
 - Previa richiesta della stessa p.o.
 - Assenza di pericolo concreto di un danno per l'autore del reato
- La L. 69/19 ha modificato l'art. 90 ter c.p.p. inserendo il comma 1 bis che ha previsto la comunicazione OBBLIGATORIA alla p.o. dei reati di violenza di genere, domestica e contro le donne (delitto nella forma tentata 575 c.p.; delitti consumati o tentati, 572 c.p., 609 bis, ter, quater, quinquies, octies c.p., 612 bis c.p., 582 e 583 quinquies c.p. aggravati ai sensi degli artt. 576, primo comma, n. 2, 5 e 5.1, e 577, 1c. n.1 e 2c., c.p. aggravante di cd. relazioni strette o connesse al tipo di delitto) ed al suo difensore dei provvedimenti di cui al 1^ comma.

ARTICOLO 90 TER C.P.P. - COMUNICAZIONE DELL'EVASIONE E DELLA SCARCERAZIONE

- La L. 168/2023 estende obbligo di comunicazione a TUTTI I PROVVEDIMENTI DE LIBERTATE inerenti l'autore del reato , sia esso imputato o in stato di custodia cautelare, condannato o internato.
- La comunicazione alla persona offesa deve essere disposta dall'Autorità che procede (PM, Giudice, Giudice di Sorveglianza, Giudice dell'esecuzione).
- Informazione al difensore garantisce difesa tecnica p.o.: deposito istanze/memorie dirette all'autorità procedente.
- I provvedimenti da comunicare EX ART. 90 TER CPP sono:
 - SCARCERAZIONE (comprese concessione di misure alternative alla detenzione o benefici penitenziari quali permessi e licenze)
 - Cessazione o sostituzione di misura di sicurezza detentiva provvisorio o definitiva
 - Evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato
 -

ARTICOLO 90 TER C.P.P. - COMUNICAZIONE DELL'EVASIONE E DELLA SCARCERAZIONE

- Quei provvedimenti di rimessione in libertà dell'indagato/imputato diversi dai provvedimenti di cui all'art. 299 c.p.p. quali
 - I provvedimenti di **estinzione** misura cautelare anche non custodiale (art. 300 archiviazione, sentenza di non luogo a procedere, pena espiata interamente in stato di custodia cautelare) (art. 301 misura cautelare disposta per esigenze probatorie decorso il termine previsto) (art. 302 omesso interrogatorio) cpp.
 - I provvedimenti di estinzione misura cautelare nel caso di applicazione della sospensione condizionale della pena (art. 300 c.3 cpp) anche quando subordinata, compreso il caso di cui all'art. 165 5c. c.p.
 - I provvedimenti di inefficacia misura per decorrenza termini ex 303 c.p.p.
 - I provvedimenti di inefficacia o cessazione immediata delle misure precautelari ex art. 389 c.p.p. e 384 bis c. 2 quinquies c.p.p. (allontanamento casa familiare disposto da PM)
 - I provvedimenti di non convalida della misura precautelare con ordine di immediata liberazione del GIP.

...

ARTICOLO 90 TER C.P.P. - COMUNICAZIONE DELL'EVASIONE E DELLA SCARCERAZIONE

LIMITE: la mancata previsione della comunicazione agli ORFANI DEL FEMMINICIDIO, AI PARENTI PROSSIMI DELLA VITTIMA

- Se non formalmente costituiti parte civile o minorenni all'epoca dei fatti non conoscono il luogo di esecuzione pena del padre, la data della scarcerazione o eventuale rilascio permessi premio

FOCUS. ARTICOLO 90 BIS CPP LETT. D: IL GRATUITO PATROCINIO NEI REATI DI VIOLENZA CONTRO LE DONNE

TU spese Giustizia (DPR 115/2002): articoli da 74 a 115.

ART 76 stabilisce sono ammesse al gratuito patrocinio, a prescindere dalla situazione reddituale, le persone offese dei delitti di violenza di genere (comma 4 ter).

4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. (ammissione automatica, vedi anche recente sentenza Corte Costituzionale sul punto)

NB. Limite: Codice Rosso e L. 168/2023 non hanno aggiornato l'elenco dei delitti richiamati dal cit. art. 76 comma 4 ter.:

- Né con gli artt. 612 ter e 558 bis c.p.
- Né con l'inserimento del delitto di cui all'art. 575 c.p. tentato, né con i delitti tentati o consumati di cui agli artt. 582 e 583 quinquies c.p. ipotesi aggravate cit..

MODIFICHE INTRODOTTE ALL'ART. 299 C.P.P.

La L. 69/2019 ha modificato l'art. 299 comma 2 bis c.p.p. Revoca e sostituzione misure prevedendo che nei DELITTI COMMESSI CON VIOLENZA ALLA PERSONA la revoca o sostituzione di misure coercitive o interdittive debba essere immediatamente comunicata, ALLA P.O. ed al DIFENSORE di quest'ultima. (Prima la notifica era effettuata solo al difensore p.o. e a quest'ultima se priva di difensore)

Le ISTANZE DI REVOCA O SOSTITUZIONE MISURA CAUTELARE presentate da PM o da IMP/IND vanno notificate presso il difensore p.o. o in mancanza di questo alla p.o.

MODIFICHE INTRODOTTE ALL'ART. 299 C.P.P.

L. 168/2023 modifiche:

1. LA COMUNICAZIONE AL **QUESTORE** – comma 2ter articolo 299 c.p.p.:i provvedimenti di estinzione pronunciati o di revoca o sostituzione misure con una meno grave, se relativi ai delitti di cui all'art. 4 comma 1, lett. I-ter d.lgs. 159/2011 sono comunicati, all'Autorità di pubblica sicurezza competente per l'applicazione delle misure di prevenzione (questore) per l'adozione dei provvedimenti relativi:

- VALUTAZIONE DELLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTA DI APPLICAZIONE DI MISURA DI PREVENZIONE PERSONALE AL TRIBUNALE

2. LA COMUNICAZIONE AL **PREFETTO** (COMMA 2 QUATER)

“2-quater. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, **può adottare misure di vigilanza dinamica** (es. pattugliamento nella zona e luoghi frequentati da p.o.), da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa(7).”

I POTERI DELLA PERSONA OFFESA

POTERI che la persona offesa può esercitare:

-meramente SOLLECITATORI come il presentare memorie o indicare elementi di prova nel corso del procedimento (art. 90 comma 1) escluso il Giudizio di Cassazione.

Per quel che concerne l'indicazione degli elementi di prova, l'attività dell'offeso sarà indirizzata prevalentemente al pubblico ministero per orientarlo nelle indagini, per **sollecitarlo a fissare l'incidente probatorio**, per indicargli le prove da assumere.

LA PARTECIPAZIONE NEL PROCEDIMENTO

Poteri di partecipazione nel corso del procedimento penale della p.o. a mezzo del proprio difensore di fiducia nominato e dunque:

- partecipare agli **accertamenti tecnici irripetibili** nella fase delle indagini preliminari art. 360 c.p.p.,
- svolgere le cosiddette **investigazioni difensive** 327 BIS CPP,
- **sollecitare il P.M. alla richiesta di incidente probatorio**,
- può essere sentita come **testimone in dibattimento** e come persona informata sui fatti nelle indagini preliminari
- **costituirsi parte civile nel processo penale.**

SULLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

- **SSUU 38484/2023** hanno sancito che è necessario richiamare le ragioni in forza delle quali si pretende che dal reato siano scaturite conseguenze pregiudizievoli nonché il titolo che legittima a far valere le pretese. Si deve applicare cioè il nuovo art. 163 c.3 n. 4 c.p.c. nella parte in cui impone “l’esposizione in modo chiaro e specifico delle ragioni della domanda”
- La precisazione che la giustificazione della domanda ha riguardo ai profili civilistici è stata introdotta dalla riforma CARTABIA. Precisare la CAUSA PETENDI (non solo richiamo al capo di imputazione), precisare il quantum richiesto.

SULLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

- TERMINI PER LA COSTITUZIONE: la riforma CARTABIA ha previsto che:
 - Nei processi con udienza preliminare: cost. p.civ. deve avvenire a pena di decadenza entro il compimento degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti (420 c.p.p.)
 - Quando manca l'udienza preliminare (giudizio immediato, rito direttissimo) cost. p.civ. deve avvenire a pena di decadenza entro il compimento degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti nel dibattimento (484c.p.p.)
 - Nei procedimenti con citazione diretta presso il Giudice monocratico il termine è quello dell'accertamento della regolare cost. parti nell'udienza predibattimentale (554 bis comma 2 cpp)

POTERI DI CONTROLLO DELLA PARTE OFFESA

Alla p.o. non è attribuita una vera e propria azione penale e cioè il potere di chiedere il rinvio a giudizio dell'indagato.

Gli sono attribuiti POTERI DI CONTROLLO SULLA EVENTUALE INATTIVITA' DEL PM e che consentono alla p.o. di presentare opposizione/conclusioni al Giudice delle indagini preliminari in 3 ipotesi, quando il PM abbia richiesto al gip:

- la proroga delle indagini preliminari (406 c. 3 cpp) (se po ha chiesto di essere informata; deposito memorie entro 5 giorni)
- l'archiviazione del procedimento (408 cpp) (20 gg per opposizione salvo comma 3 bis in cui il termine è 30 gg)
- alla scadenza termini per l'esercizio dell'azione non abbia assunto determinazioni (415 bis comma 5 quater e 415 bis ter per il caso del deposito forzoso del fascicolo, INTRODOTTI DALLA RIFORMA CARTABIA)

NOTIFICA AVVISO 415 BIS CPP ALLA PO

COMMA 1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, **quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612 bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari**

AVVISO 408 CPP

1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.
 2. L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.
 3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.
- 3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'art. 624 bis del codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a **trenta giorni**.**

AVVISO 408 CPP

Cass. SU 10959/2016

La disposizione dell'art. 408, comma 3 bis, cod. proc. pen., che stabilisce l'obbligo di dare avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa dei delitti commessi con "violenza alla persona", è riferibile anche ai reati di atti persecutori e di maltrattamenti contro familiari e conviventi, previsti rispettivamente dagli artt. 612-bis e 572 cod. pen., in quanto l'espressione "violenza alla persona" deve essere intesa alla luce del concetto di "violenza di genere", risultante dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario.

ARTICOLO 347 CPP: COMUNICAZIONE NOTIZIA DI REATO

1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.

2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) , del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale.

[...] Omissis

ARTICOLO 370 CPP: ATTI DIRETTI E DELEGATI

1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore.

2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373.

2-bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis e 612 ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.

2-ter. Nei casi di cui al comma 2 bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357 .

3 Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere personalmente, può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale [o la pretura] del luogo.

4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini.

ARTICOLO 362 CPP: ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI

1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197 bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1 ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto di psicologia o psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini(3).

1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

ARTICOLO 362 CPP: ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI

SINTESI:

- il termine di tre giorni stabilito dal comma 1-*ter* dell'art. 362 c.p.p. per l'assunzione delle informazioni non ha carattere perentorio ex art. 173 co. 1 c.p.p. (si parla, piuttosto, di termine con carattere "*acceleratorio*" (o «*a tassatività necessaria*») che non ha conseguenze processuali, ma al massimo disciplinari)
- Il problema più complesso è, invece, quello relativo alla possibilità di delega dell'atto di assunzione di informazioni alla Polizia Giudiziaria.

Argomenti a favore:

- 1) tale atto non è stato inserito nel "catalogo" degli atti non delegabili di cui all'art. 370 c.p.p.
- 2) l'inserimento sistematico del nuovo art. 362 co. 1-*ter* c.p.p. subito dopo il comma 1-*bis* in tema di assunzione di informazioni da persone minori o da maggiorenne in condizione di particolare vulnerabilità
- 3) l'assunzione di informazioni di tutte le "categorie a rischio" (minore; maggiorenne in condizione di particolare vulnerabilità; altre "fasce deboli") può essere delegata alla Polizia Giudiziaria

ARTICOLO 351 CPP: ALTRE SOMMARIE INFORMAZIONI

1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362.

1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto (2).

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.

ARTICOLO 134 CPP: MODALITA' AUDIZIONE DELLA PO

1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale.
2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento meccanico ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale.
3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la riproduzione fonografica.
4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile. La riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità è in ogni caso consentita, anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità. (comma modificato nel 2015)

AUDIZIONE DELLA PO IN MODALITÀ PROTETTA

- L'utilità dell'audizione con l'ausilio di un esperto e della sua video-registrazione appaiono tanto più evidenti ove si consideri come tali modalità operative rispondano all'esigenza di impedire che l'audizione della vittima (di qualsiasi età) in condizione di speciale vulnerabilità (e del testimone minorenne) diventi causa di ulteriore trauma ed assicurino al contempo, da un lato, la migliore qualità dell'assunzione della dichiarazione e, dall'altro, la tutela delle garanzie dell'indagato.
- L'esame deve essere effettuato in locali muniti di impianto citofonico ed audiovisivo a circuito chiuso, in modo da collocare i minori in una stanza diversa da quella ove andranno a collocarsi il Giudice, il Pubblico Ministero, l'indagato, i difensori e le altre parti private;
- Effettuato avvalendosi di persona esperta - la quale avrà il compito di trasmettere alla minore le domande che, a loro volta, il giudice e le parti inoltreranno attraverso l'impianto citofonico interno ed in collegamento auricolare e visivo;
- Deve essere impedito qualsiasi contatto tra indagato e persona offesa, anche mediante apposite camere di aspetto

ARTICOLO 392CPP: INCIDENTE PROBATORIO

1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:

a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;

b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;

c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri [quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b)];

d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210 [quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b)] e all'esame dei testimoni di giustizia;

e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);

f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;

g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza.

ARTICOLO 190 BIS CPP

Requisiti della prova in casi particolari

1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3 bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238 , l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.

1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600 bis, primo comma, 600 ter, 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni diciotto (prima 16) e, in ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità

ARTICOLO 498 CPP: ESAME TESTIMONE

1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone.
2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'articolo 496(1).
3. Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande(2).
4. L'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame(3).
- 4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis(4).
- 4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies e 612 bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.
- 4-quater. Fermo quanto previsto dai precedenti commi, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità, il giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l'adozione di modalità protette.

VALUTAZIONE ATTENDIBILITA' PO

DIRETTIVA UE DEL 2024 in merito ad approccio e valutazione del Giudice avanti ai reati di violenza verso donne.

Dati ricorrenti:

- Vittime spesso soggette a ritorsioni, intimidazioni (precedente rapporto con autore reato), vittimizzazione secondaria
- Rischio che la vittima ritorni dall'autore reato
- Rischio che nelle separazioni i figli vengano usati per esercitare controllo sulla vittima
- Rischio ritiro denuncia pur essendo state vittime del reato

TEMA della prova impegnativo:

- Violenza si consuma all'interno di un contesto chiuso, spesso familiare, autore con cui si è stati/ si è legati da relazione affettiva, con cui si condividono rapporti economici e figli
- L'unica prova spesso è la dichiarazione testimoniale della p.o. che si colpevolizza/ha paura di non essere creduta/ ha paura di ritorsioni per l'affido figli
- Spesso denuncia e esame testimoniale avvengono in FASI diverse: ciclo violenza Walker/fase di luna di miele
- Pentimento dell'autore del reato pretestuoso incide su vittima

GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE

PRINCIPI:

- Dichiarazioni p.o. nei reati di violenza di genere domestica e vs le donne possono essere POSTE DA SOLE A FONDAMENTO DI PRONUNCIA DELLA PENALE responsabilità imputato, previa verifica della credibilità soggettiva, dell'attendibilità PO senza necessità di riscontri esterni (CASS. Pen SSUU 19.07.2021 41461 conforme CASS PEN SEZ 6 22.04.2024 n. 11723)
- Presunzione di veridicità po stante l'obbligo di deporre il vero ex 198 c.p.p.

MA

- La Cassazione richiede ulteriori **riscontri SE PO COSTITUITA PARTE CIVILE** in quanto portatrice di interesse/pretesa economica la cui soddisfazione discende dal riconoscimento responsabilità imputato. CASS PEN SS UU 19.07.2012 n 41461

GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE

RECENTE e GIURISPRUDENZA DI legittimità, in linea con le FONTI SOVRANAZIONALI CORTE EDU:

- CASS PEN SEZ VI 14.12.2022 n. 3377, e 4.10.2022 n. 39578 riconosce il cd. **STATUTO AUTONOMO DELLA PROVA DICHIARATIVA NEI DELITTI DI VIOLENZA CONTRO LE DONNE E IN AMBITO DOMESTICO**
 - Che si sviluppano nella dinamica delle condotte, sempre commesse in contesti chiusi, frutto di relazioni discriminatorie
 - La deposizione p.o. può in ogni caso “costituire unica fonte di prova anche quando resa a distanza di tempo dagli abusi.”

GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE

CASSAZIONE e INDICI PRINCIPI CHE CONFERMANO attendibilità PO

Guida per il Giudice:

- Irrilevanza della REMISSIONE QUERELA: che costituisce una facoltà ex 152 c.p. e non rileva ai fini del reato di cui all'art. 368 c.p. (mera remissione è diritto previsto dal Codice)
- Irrilevanza del TEMPO IN CUI VIENE PRESENTATA DENUNCIA O QUERELA ai fini dell'attendibilità PO (CASS PEN VI SEZ 14.06.2023 N. 38306)
- AMBIVALENZA dei sentimenti provati dalla po se produce fratture non decisive nelle dichiarazioni, anche a seguito delle contestazioni, manifestandosi attraverso contegno impaurito non può condurre a inattendibilità (CASS. SEZ II 27.10.2015 n. 46100)
- L'attendibilità delle dichiarazioni po non è inficiata dalla circostanza che all'interno del periodo di vessazione abbia vissuto momenti transitori di VITA NORMALE (CASS. SEZ V 16.09.2014 N. 5313)
- IRRILEVANZA di mancanza di precedenti denunce spesso originata da timore incolumità propria o verso i figli (CASS SEZ VI 4.10.2022 N. 39578)
- IRRILEVANZA DELLA PROGRESSIONE DICHIARATIVA: le dichiarazioni po spesso si sviluppano attraverso un percorso di disvelamento (CASS PEN III 19.04.2023 N. 19599)

GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE

LA RITRATTAZIONE E IL RIDIMENSIONAMENTO DELLA PO NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE

Secondo CASSAZIONE, ritrattazione/remissione Querele/ridimensionamenti sono dovuti a:

- Volontà po di resistere nella relazione maltrattante
- Difficoltà o impossibilità di sottrarsi all'uomo violento nonostante terrore di esser uccisa
- Assenza di autonomia economica
- Assenza di tutela o percezione di tale assenza.

Nel delitto di MATRATTAMENTI: mancate denunce, ridimensionamenti, ritrattazioni sono sintomatici dell'esposizione della vittima a prosecuzione o aggravamento relazione maltrattante e non a volubilità.

NB

IMPORTANZA DELL'INCIDENTE PROBATORIO

RUOLO DECISIVO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA

CONTESTAZIONI NEL CORSO DEL DIBATTIMENTO (ART. 500 C. 3 E 4 C.P.P.)

IPOSTESI CHE POSSONO VERIFICARSI IN DIBATTIMENTO:

- TESTIMONE RIDIMENSIONA le dichiarazioni rese nel corso delle indagini ma a seguito di contestazione formale le conferma. Si rientra nell'ambito dell'ordinaria deposizione della po e le contestazioni si riducono in un aiuto alla memoria
- TESTIMONE RITRATTA O RIDIMENSIONA IN TERMINI SIGNIFICATIVI le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari e a fronte della contestazione **PERSISTE nel confermare la nuova versione**. Due ipotesi:
 - Se si accerta che il testimone è stato sottoposto a VIOLENZA minacce o subornazione o intimidazioni tali da incidere sulla veridicità delle sue dichiarazioni le dichiarazioni precedentemente rese sono acquisite al fascicolo e sono utilizzabili per provare il fatto denunciato ex art 500 comma 4 cpp. Spetta al Giudice ripercorrere le ragioni per le quali ritiene esserci pressioni sul testo. (es. po vive con l'imputato o questi è sottoposto a misura cautelare a causa della sua denuncia o risultino più remissioni di querela, vi siano figli minori, pendenza causa separazione giudiziale) CASS 28.06.2022 SEZ I n. 43856
 - Testimone ritratta o ridimensiona in termini significativi le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari a fronte di una puntuale contestazione ex art. 500 c. 2 c.p.p., mantiene ferma la dichiarazione resa a dibattimento, senza che venga attivato il sub procedimento di cui all'art. 500 c. 4 c.p.p. Il giudice o crede alle dichiarazioni rese in dibattimento (accettando come verosimile il ridimensionamento) o ritiene non credibile il testimone. Non può in ogni caso recuperare come prova dei fatti il contenuto delle contestazioni.

Due stereotipi:

LA TESI DELLA CD. Calunniosità della denuncia querela della vittima.

CASSAZIONE ha operato dei criteri per operare valutazioni (CASS PEN SEZ VI 22.11.2022 n. 12066)

- La calunnia è la denuncia consapevolmente falsa di un reato tale da integrare il delitto di cui all'art. 369 c.p.
- L'innocenza del calunniato è presupposto del delitto (l'accertamento di questa è pregiudiziale al giudizio sulla sussistenza del delitto)
- *«La pregiudizialità non richiede l'accertamento processuale dell'infondatezza dell'accusa mossa al calunniato nel separato giudizio a suo carico che costituisce giudizio del tutto autonomo tanto che la sentenza definitiva non pronunciata verso quest'ultimo non fa stato contro il calunniatore. Il giudice potrà rivalutare i fatti che già hanno formato oggetto di esame nel giudizio contro l'incolpato»*
- IL DECRETO DI ARCHIVIAZIONE costituisce una mera decisione allo stato degli atti di natura ENDOPROCEDIMENTALE, non irrevocabile, alla quale può sempre seguire una riapertura indagini.
 - Non attesta l'insussistenza del reato contestato ma solo che non ci sono gli elementi per esercitare l'azione penale (ex 125 disp. Att cpp e oggi ASSENZA DI RAGIONEVOLE PREVISIONE DI CONDANNA EX 408 cpp)
 - Il decreto è ritenuto un atto neutro, concepito come anteriore all'esercizio dell'azione penale
 - È un provvedimento inidoneo ad accertare l'innocenza dell'incolpato

CORTE DI CASSAZIONE ha evidenziato che l'avvio di un procedimento per calunnia nei confronti di una donna che abbia denunciato o querelato il partner per violenza possa costituire un caso di VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA (SS UU CIVILI N. 35110 del 17.11.2021); CASS PEN SEZ VI 22.11.2022 n. 12066

LA TESI DELLA strumentalità della Denuncia querela della vittima

La definizione di “strumentale” di una denuncia in materia di maltrattamenti è erronea in quanto “una denuncia o una querela può essere fondata o infondata in base ad accertamenti giudiziari spettanti all’autorità giudiziaria.”

Nel sostenere la strumentalità di fa riferimento alla PRESENZA CONTESTUALE DI UNA CAUSA DI DIVORZIO O SEPARAZIONE e al presunto vantaggio che la donna spera di trarre dalla denuncia per maltrattamenti.

Affermazione smentita ad oggi dall’unica ricerca disponibile in Italia proveniente dalla Procura di Tivoli, soggetto istituzionale, che ha raccolto dati relativi a procedimenti civili in cui vi è stato l’intervento della Procura. (CFR. Nuove linee guida per l’azione del pm ... in Sistemapenale.it 17.03.2023: dati statistici su 176 procedimenti di separazione contenziosa: 56 % proc. Pen. in fase avanzata rich. Rinvio a G, Sent. Cond.; 44% improc. Per Remiss Q o arch. per 125 disp att cpp; non risultano Sent. Di assoluzione imp)

Grazie dell'attenzione